

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 031/2020 DEL 30.12.2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD 1555055) MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO POSTALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) – ANNO 2021 – CIG Z712FE6F8C

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il DM 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO” avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi n. 36;

VISTO l’articolo 2 del citato DM ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 47 del 17 marzo 2020 recante “Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato. Costituzione”;

ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato;

VISTA la deliberazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 6 del 28.10.2020 con cui è stata adottata, in via transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di Commercio Pistoia-Prato;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato – Delega di funzioni”;

VISTO il Programma Pluriennale di Attività per gli anni 2021-2025 approvato con deliberazione di Consiglio n. 06/2020 del 2 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 49/2020 del 24.12.2020 con la quale è stato predisposto il Preventivo economico per l’anno 2021 della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

ATTESA la necessità di garantire la continuità amministrativa e la regolare erogazione dei servizi;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli da 1 a 9 del Titolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” – Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 smi in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ATTESO che i contratti con Poste Italiane S.p.A, stipulati dalle cessate Camera di Commercio di Pistoia e Camera di Commercio di Prato, per la fornitura dei servizi postali SMA sono entrambi in scadenza il prossimo 31.12.2020 e che si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio a partire dal 01.01.2021;

TENUTO CONTO che il costo complessivamente sostenuto per l’anno 2019 dalle Camere di Commercio di Pistoia e di Prato è pari a 34.000 euro circa, di cui il 67% relativo alla notifica di atti giudiziari;

RAVVISATO, ai fini della stima del valore del nuovo contratto, non indicativo il costo sostenuto nell’anno 2020 in quanto fortemente influenzato dall’emergenza epidemiologica in atto che ha inciso sull’andamento dei volumi della corrispondenza e delle spedizioni;

TENUTO CONTO altresì che anche per l’anno 2021 si conferma la previsione circa l’elevato numero di notifiche di atti giudiziari relativi a sanzioni amministrative dell’Ufficio Registro Imprese;

EVIDENZIATA la residualità dei volumi di corrispondenza che l’Ente camerale gestisce al di là di ciò che riguarda le notificazioni;

VALUTATO pertanto di definire il valore complessivo stimato del nuovo contratto in Euro 35.000, oneri accessori e fiscali inclusi;

VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in materia di determina a contrarre;

VISTO in particolare il secondo periodo del citato comma 2, ai sensi del quale “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate, in ultimo, con delibera n. 636 del 10.07.2019;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che impone il ricorso al mercato elettronico (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 per gli acquisti compresi fra 5.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip né convenzioni della centrale di committenza della Regione Toscana per il servizio in oggetto;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 22/07/1999, n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” ai sensi del quale “il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'*articolo 3* e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento”;

ATTESO che la concessione per l'espletamento del servizio postale universale alla società Poste Italiane è stata confermata con D.M. 17 aprile 2000 e risulta affidato a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero sul livello di efficienza nella fornitura del servizio;

VISTO l'art. 1, comma 57, lett. b), della Legge 04/08/2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che abroga, a decorrere dal 10.09.2017, l'art. 4 del D.Lgs. 22.07.1999 n. 261 concernente l'affidamento in esclusiva a Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;

VISTO altresì l'art. 1 comma 58 della citata Legge 124/2017 il quale stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'AGCOM determina, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari [...]; nonché i requisiti relativi all'affidabilità, alla

professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta, modificando la Legge 890/1982 che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;

ATTESO che una delle principali novità introdotte dalla Legge n. 205/2017 citata è la possibilità riconosciuta anche a operatori privati di svolgere l'attività di notificazione, purché siano in possesso della relativa licenza, eliminando di fatto il monopolio di Poste Italiane;

ATTESO che l'AGCOM ha avviato l'iter istruttorio per la regolamentazione richiesta dalla Legge n. 124/2017 e che, con delibera n. 77/18/CONS pubblicata sul proprio sito il 28.02.2018, ha approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 (GURI n. 208 del 07.09.2018) recante la disciplina "delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada";

VISTO l'articolo 1, commi 813 e 814, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ATTESO che l'AGCOM ha integrato, con delibera n. 155/19/CONS, la regolamentazione in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 145/2018;

ATTESO che i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori per l'affidamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari della Camera di Pistoia-Prato sono i seguenti:

1. essere titolari di licenza speciale per i servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, e che essa sia stata rilasciata per tutto il territorio nazionale (tipologia A1) o possesso della qualifica di ex fornitore del servizio universale;
2. avere personale abilitato alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, tramite i corsi di formazione previsti dalle "Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada" rilasciate dal Dipartimento per gli affari di giustizia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento AGCOM n. 77/18/CONS;

VISTO l'elenco degli operatori postali, titolari di **Licenza Individuale Speciale** per il servizio di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al Codice della strada, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (ultimo aggiornamento disponibile al 09.12.2020), allegato agli atti istruttori del presente provvedimento;

RILEVATO che risultano in possesso di LIS su ambito nazionale due operatori economici: Nexive Spa (LIS n. 1 - A1/2019) e Citypost Spa (LIS n. 2 - A2/2019);

RILEVATO che i due sopracitati operatori economici risultano in possesso altresì dell'attestazione di conformità alle Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica degli atti, come risulta dall'elenco pubblicato sul sito del Ministero della giustizia (ultimo aggiornamento disponibile al 19.10.2020), allegato agli atti istruttori del presente provvedimento;

DATO ATTO, di conseguenza, che gli unici operatori economici in grado di fornire il servizio in oggetto, comprensivo della notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, sono:

- ✓ Nexive Spa
- ✓ Citypost Spa
- ✓ Poste Italiane Spa;

CONSIDERATO che, stante il valore stimato della fornitura di € 35.000,00, possono trovare applicazione le disposizioni relative ai contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare alla lett. a);

TENUTO CONTO che, con nota inviata tramite posta elettronica, sono stati richiesti i preventivi ai due operatori economici Nexive e Citypost al fine di effettuare un confronto con le tariffe attualmente applicate da Poste Italiane;

CONSIDERATO che alla data odierna è pervenuto il preventivo della sola Citypost (allegato agli atti istruttori del presente provvedimento);

RILEVATO che il raffronto fra le tariffe di Citypost e le tariffe di Poste Italiane, applicate ai volumi dei prodotti postali per Pistoia e per Prato nell'anno 2019, evidenzia un sensibile risparmio a favore di Poste Italiane (si veda il prospetto di raffronto allegato agli atti istruttori del presente provvedimento);

TENUTO CONTO che Poste Italiane S.p.A. è iscritta al Mercato Elettronico della PA ed è attiva sul bando "Servizi" – categoria "Servizi postali e di recapito";

RITENUTO di procedere, attraverso il MEPA e tramite lo strumento della Trattativa Diretta (TD 1555055) con un solo operatore economico, alla richiesta di offerta per i servizi postali senza materiale affrancatura (SMA) alla società Poste Italiane S.p.A., nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa di settore;

VISTA l'offerta presentata dall'impresa in data 22.12.2020;

PRESO ATTO che le caratteristiche dell'offerta sono idonee a soddisfare le esigenze dell'amministrazione;

PRESO ATTO che, per essere abilitate al MEPA, gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici) e dei requisiti di ordine speciale, dichiarazioni che devono essere rinnovate ogni 6 mesi ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla piattaforma;

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto al comma 6-bis dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, su un campione significativo di operatori economici, mentre, ai sensi del comma 6-ter, la stazione appaltante verifica solamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali, nonché il possesso dei requisiti generali solo nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione;

DATO ATTO che nelle more delle verifiche a campione da parte del soggetto responsabile dell'ammissione al MEPA, ai sensi del citato comma 6-bis, occorre procedere con la verifica dei requisiti posseduti da parte dell'impresa Poste Italiane S.p.A.;

RICHIAMATO il punto 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",

approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate, in ultimo, con delibera n. 636 del 10.07.2019, in tema di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali per gli affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro, verifica da effettuarsi "prima della stipula del contratto";

ACCERTATA a tal fine:

- ✓ la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC con numero protocollo INAIL_24313069 e scadenza validità 17.02.2021;
- ✓ l'assenza di procedure concorsuali mediante acquisizione della visura camerale;
- ✓ con riferimento al Casellario informatico ANAC, la presenza di annotazione a carico dell'operatore economico che non comporta, però, l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

NELLE MORE degli accertamenti relativi alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il quale stabilisce che fino alla data del 31.12.2021, "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

ATTESO che ai fini della tracciabilità è stato richiesto e acquisito lo Smart CIG indicato in oggetto;

DETERMINA

- o di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento della fornitura dei servizi postali per l'anno 2021 alla società POSTE ITALIANE SPA, con sede in Roma - Viale Europa 190 – Codice Fiscale 01114601006;
- o di destinare complessivamente la somma di € 35.000,00, oneri accessori e fiscali inclusi, per la fornitura di cui al punto precedente, che, salvo diversa articolazione in settori, aree e centri di costo dovuta alla definizione della nuova struttura organizzativa dell'ente, graverà sul mastro 7 "Funzionamento" – voce di costo a) "prestazione di servizi" nel seguente modo:
 - per € 19.000,00 sul budget 2021 del settore "Amministrazione Bilancio e Patrimonio" (conto 325062 "Oneri postali" - centro di costo B005 "Oneri comuni");
 - per € 4.000,00 sul budget 2021 del settore "Amministrazione Bilancio e Patrimonio" (conto 325062 "Oneri postali" - centro di costo B004 "Amministrazione Bilancio e Patrimonio");
 - per € 12.000,00 sul budget 2021 del settore "Sede distaccata di Pistoia" (conto 325062 "Oneri postali" – centro di costo B006 "Oneri comuni - Sede distaccata");
- o che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Segretario Generale;
- o che il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è Giorgia Bugiani.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).